

N. 808-2188-A-bis

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE MANCINI ANTONIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO
PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(GATTO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GAVA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PRETI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

nella seduta del 23 dicembre 1968

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIOMO, BIONDI, CASSANDRO, QUILLERI, SERRENTINO

Presentata il 14 gennaio 1970

Proroga dei termini di cui agli articoli 1, 3, 9 e 10 e modifica dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernenti il riordinamento dell'amministrazione dello Stato

Presentata alla Presidenza il 18 maggio 1970

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'11 marzo 1969 il collega onorevole Darida presentò alla Presidenza la relazione della I Commissione Affari costituzionali relativa al disegno di legge n. 808 con cui il Governo chiedeva la concessione di una proroga ai termini previsti dagli articoli 1, 3, 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249. Il disegno di legge prevedeva anche, all'articolo 2 l'elevazione dell'acconto sui miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato, ed all'articolo 3 la copertura della nuova spesa.

Ritengo non di mia competenza, e comunque superfluo, ripetere le argomentazioni con cui il collega onorevole Darida raccomandava all'approvazione della Camera il disegno di legge, contenute nella relazione stampata e distribuita e perciò nota.

Nelle more della discussione in aula, il 9 dicembre 1969, il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione onorevole senatore Eugenio Gatto presentò alcuni emendamenti al disegno di legge n. 808 che — oltre a prevedere un ulteriore aggiornamento delle date per rendere possibile l'emanazione dei provvedimenti delegati non ancora realizzata a causa degli impedimenti costituiti dalle crisi di governo e dalle elezioni politiche — proponeva alcuni sostanziali emendamenti, di non piccola rilevanza, alle norme contenute nella

legge n. 249, che venivano anche integrate con questioni nuove.

Gli emendamenti, rimessi in aula (unica sede in cui il regolamento consentiva di presentarli), con deliberazione unanime dell'Assemblea furono assegnati per il parere alla I Commissione Affari Costituzionali, attesa la loro mole ed i loro contenuti innovativi.

Questa decisione — come è stato rilevato nel corso della discussione nella I Commissione — risolse in maniera positiva ogni dubbio in merito alla proponibilità degli emendamenti, nato sopra tutto dalla considerazione che per alcuni provvedimenti da emanare il tempo concesso dalla legge di delega era integralmente decorso senza essere utilizzato.

Nella seduta del 12 gennaio 1970 il Ministro senatore Galto svolse una ampia relazione illustrativa degli emendamenti proposti.

Con la costituzione del terzo Governo Rumor il nuovo Ministro per la riforma della pubblica amministrazione onorevole Gaspari ripropose, gli stessi manifesti anche se con l'aggiunta di ulteriori modifiche (22 aprile 1970).

Sotto l'aspetto formale, gli emendamenti proposti sono due, uno sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 808, n. 1, n. 2 e n. 3; l'altro relativo alla copertura dei nuovi oneri.

È da rilevare, però, che gli articoli 1, 2 e 3 sopra citati sono sostituiti con un unico articolo (articolo 1) il quale in effetti apporta modifiche ed aggiunte a vari articoli della legge n. 249.

Per comodità e per evitare possibili equivoci, come si è detto anche durante la discussione in Commissione, mi richiamerò direttamente agli articoli della legge n. 249 sostituiti integralmente o emendati nelle proposte Gatto-Gaspari.

Prima di passare all'esame delle singole questioni ritengo opportuno riassumere i contenuti in vari gruppi omogenei.

Gli emendamenti ministeriali si riferiscono sostanzialmente:

a) all'adeguamento dei termini di validità della delega concessa con la legge n. 249 in misure varie a seconda delle necessità connesse alla elaborazione dei provvedimenti delegati, considerato che nessun provvedimento è stato finora emanato;

b) modifiche di alcune decorrenze, anche in relazione ad accordi raggiunti tra il Governo e le organizzazioni sindacali;

c) aumento degli oneri finanziari e copertura degli stessi;

d) aumento da tre a quattro del numero dei rappresentanti del personale in seno ai Consigli di amministrazione;

e) riordinamento delle Amministrazioni centrali in concomitanza con l'attuazione dell'ordinamento regionale;

f) riassetto delle carriere e del trattamento economico con radicali ristrutturazioni dei ruoli organici;

g) nuove norme per il decentramento delle funzioni e l'attribuzione di poteri al personale direttivo;

h) trattamento economico del direttore generale e delle altre qualifiche del personale direttivo;

i) equiparazione del trattamento economico del consigliere di cassazione a quello del direttore generale; conferma dei rapporti retributivi interni alla categoria dei magistrati contenuti nella legge 24 maggio 1951, n. 392; automatica estensione ai magistrati delle variazioni future al trattamento economico del direttore generale;

l) norma programmatica per il riassetto retributivo degli ufficiali delle forze armate stabilendo fin d'ora la decorrenza e l'equiparazione del generale di divisione al direttore generale.

L'esame approfondito del documento, effettuato in Commissione, con ampi e numerosi

interventi di onorevoli deputati di tutte le parti politiche, ha portato all'approvazione di un testo sensibilmente modificato ed, a mio giudizio, notevolmente perfezionato.

Su molte questioni si è raggiunto l'unanime accordo, su di altre i consensi sono stati molto vasti, fatta eccezione per quanto si riferisce all'articolo 16 di cui parlerò diffusamente in seguito.

Articolo 1 della legge n. 249.

Le modifiche proposte dal primo emendamento Gatto tendevano ad aggiungere, ai principi già sanciti nella legge 249 in merito al riordino delle amministrazioni centrali, il principio della eliminazione delle duplicazioni degli uffici competenti per le stesse materie presso dicasteri diversi e quello del riordinamento dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero degli interni in relazione alle esigenze di coordinamento connesse con l'attuazione delle regioni.

Nel successivo testo presentato dal Ministro Gaspari, restando ferme le precedenti aggiunte, si completavano i riferimenti relativi al coordinamento con le istituende regioni e si fissava il termine entro cui esercitare la delega (due anni dalla approvazione della legge sulla finanza regionale).

La Commissione ha emendato nel senso di fissare in maniera più precisa il termine, di porre rigorosi principi al riordino degli uffici centrali riducendoli di numero e qualificandoli di livello contemporaneamente al trasferimento di poteri alle regioni ed ha ritenuto di escludere ogni particolare riferimento agli uffici dipendenti dal Ministero degli interni.

Il testo rielaborato dalla Commissione contiene più rigorosi indirizzi per un effettivo decentramento di funzioni alle regioni, prescrivendo la contemporaneità del riordino degli uffici e del trasferimento di poteri.

Articolo 3 della legge n. 249.

Questione non toccata dagli emendamenti Gatto. Nel successivo testo (Gatto-Gaspari), ai principi relativi al riordino degli uffici periferici, oltre l'aggiornamento dei termini, si richiama il coordinamento con le regioni.

La Commissione ha ritenuto di circoscrivere l'applicabilità della norma agli uffici che non vengano trasferiti alle dipendenze delle regioni, volendo con ciò garantire l'esercizio delle facoltà di autoordinamento alle regioni stesse.

Articolo 4 della legge n. 249.

Nel testo originario questo articolo si riferiva alle competenze da attribuire ai Direttori generali.

Nell'emendamento del Ministro Gatto, confermato dal successivo presentato dal Ministro Gaspari, il contenuto è completamente nuovo, e si riferisce ad una delega per la semplificazione delle procedure amministrative e per una nuova disciplina dell'atto amministrativo, nonché alla compilazione di testi unici.

La Commissione ha ritenuto che i principi sommariamente indicati per la nuova disciplina dell'atto amministrativo non fossero sufficienti per fornire indicazioni utili in una materia così complessa, e dopo aver auspicato la discussione della proposta di legge relativa a questa materia elaborata dall'onorevole Lucifredi, approvata dalla Camera e decaduta al Senato per fine di legislatura, ha ritenuto di poter accogliere solo quanto si riferisce alla semplificazione delle procedure ed alla redazione dei testi unici, anche essi ispirati da principi di semplificazione e comprensibilità delle norme, autorizzando, a tal fine, le necessarie innovazioni, anche di sostanza.

Si noti che la materia già regolata con l'articolo 4 viene trasposta al successivo articolo 16.

Articolo 7 della legge n. 249.

L'emendamento del Governo prevede variazioni nella composizione dei consigli di amministrazione presso i ministeri, elevando da tre a quattro il numero minimo dei rappresentanti del personale.

La norma tende a dare maggiore rappresentatività ai consessi; non ha sollevato rilievi in Commissione. Il testo ministeriale resta invariato.

Articolo 9 della legge n. 249.

Per esso il Governo non ha proposto emendamenti, ma la Commissione ha ritenuto di doverne decidere la soppressione.

L'articolo 9 si riferiva al nuovo ordinamento dei Gabinetti e Segreterie particolari dei Ministri e Sottosegretari.

Si è giustamente ritenuto che la questione non potesse essere risolta con delega, ma con successivo provvedimento ordinario, in sede di riordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui quasi all'unanimità si chiede la pronta realizzazione.

Articolo 10 della legge n. 249.

L'emendamento del Governo aggiorna le date e modifica i riferimenti.

Nessuna osservazione. Il testo resta immutato.

Articolo 11 della legge n. 249.

Il contenuto innovativo dell'emendamento è rilevante.

a) si riferisce ad una precisazione di data;

b) fissa con precisione il livello gerarchico (intermedio) a cui avviene il passaggio dalla carriera inferiore a quella superiore;

c) riserva un 50 per cento dei posti disponibili nella carriera ausiliaria agli operai, fissando le condizioni per il beneficio;

d) stabilisce uniformità di struttura su tre qualifiche ai ruoli delle carriere di concetto e d'ordine e di due a quella esecutiva, fissando la percentuale di posti per ciascuna qualifica (dalla base al vertice 45-45 e 10 per le carriere d'ordine e di concetto; 70 e 30 per quella ausiliaria).

I benefici di quest'ultima disposizione sono notevolissimi, perché danno un ritmo completamente diverso allo sviluppo della carriera, favorendo l'accesso alla qualifica di vertice e garantendo la permanenza per lunghi periodi in quella intermedia a tutti gli impiegati.

L'emendamento basato su accordi sindacali, non ha provocato dissensi, salvo qualche richiamo alla opportunità di rivedere la denominazione delle qualifiche, perché la cancellazione delle qualifiche iniziali già operata e la successiva applicazione della nuova struttura comporterebbero l'attribuzione quasi generalizzata di appellativi troppo pomposi.

I benefici escludono gli appartenenti alla carriera direttiva perché, in base a quanto dichiarato dal Governo, ad essi si sarebbe provveduto con il successivo articolo 16.

Articolo 13 della legge n. 249.

L'emendamento sostitutivo del Governo inteso a dare più precisa formulazione all'articolo, ad eliminare una fase intermedia nella realizzazione del nuovo trattamento economico, ad aggiornare le date ed a ribadire il principio della retribuzione uguale per mansioni uguali non ha dato luogo a dissensi ed è stato approvato nel testo.

Articolo 14 della legge n. 249.

L'emendamento del Governo tende a far conseguire l'aumento minimo di lire 10.000 mensili attraverso l'attribuzione di scatti anticipati di stipendio anziché mediante concessione di assegno *ad personam*; è, quindi, più vantaggioso perché non arresta la progressione economica degli statali delle qualifiche meno elevate.

È stato approvato nel testo senza discussioni.

Articolo 16 della legge n. 249.

L'emendamento Gatto-Gaspari, è di tenore presso a poco identico a quello precedentemente presentato dal Governo.

Il testo nuovo proposto per l'articolo 16 conteneva:

a) le materie regolate nell'articolo 4 della legge n. 249 (poteri ed attribuzioni dei direttori generali, direttori di divisione, ecc.) trasferite in questo articolo, poiché l'articolo 4 si riferisce ora alla semplificazione dell'atto amministrativo;

b) precedenti contenuti dell'articolo 16 della legge n. 249 (con modifiche e specificazioni) e precisamente:

il trattamento economico omnicomprensivo del Direttore generale su due voci: stipendio ed indennità di carica;

l'equiparazione economica del Consigliere di cassazione al Direttore generale;

la conferma dei rapporti retributivi interni alla categoria dei magistrati;

c) questioni prima non previste dalla legge n. 249 quali:

la revisione del trattamento economico dei funzionari direttivi in rapporto a quello del direttore generale, ispirato alla omnicomprensività, e correlato al nuovo trattamento economico che per il personale delle altre carriere discende dalla applicazione delle nuove norme introdotte nell'articolo 7 (carriere cilindriche, rapporti percentuali tra le varie qualifiche), a seguito delle intese sindacali del giugno 1969;

l'estensione dei nuovi principi retributivi agli ufficiali delle forze armate da attuarsi con futuro provvedimento ordinario, ferma fin d'ora l'equiparazione economica del generale di divisione al direttore generale e la decorrenza;

la determinazione di un nuovo *status* giuridico del personale direttivo con nuove norme per il reclutamento, l'avanzamento, la responsabilità.

Si tratta, come è facile constatare, di questioni numerose, rilevanti, delicate, che hanno sollevato discussioni, rilievi, dissensi ugualmente importanti, che si possono così riassumere:

a) preoccupazioni che l'attribuzione di poteri (anche discrezionali) troppo vasti ai dirigenti potesse rendere meno efficace l'azione di coordinamento e di indirizzo del Ministro ed impedirgli l'effettivo esercizio dei poteri costituzionali, cui corrispondono precise responsabilità politiche;

b) dubbi in merito alla possibilità di una effettiva responsabilizzazione dei funzionari in relazione a nuovi ed ampi poteri;

c) timore che un nuovo trattamento economico differenziato nettamente da quello degli altri dipendenti statali, avrebbe costituito un ceto di privilegiati, anche molto vasto e non limitato allo stretto indispensabile;

d) pericolo del consolidarsi del principio — purtroppo largamente applicato al momento attuale — della corrispondenza qualifica-retribuzione e non di quella funzione-retribuzione, unica ammissibile;

e) previsione di largo malcontento tra i pubblici dipendenti per la rottura di un equilibrio retributivo faticosamente raggiunto con la approvazione della scala parametrica allegata alla legge n. 249.

Poiché il Governo insisteva nel chiedere l'approvazione del nuovo articolo, asserendo che su di esso erano stati sostanzialmente acquisiti i pareri positivi di tutti gli interessati, e chiedendo che il testo fosse modificato di quanto necessario per eliminare le preoccupazioni emerse, a maggioranza la Commissione ha ritenuto di conferire al relatore l'incarico di rielaborare l'articolo.

Il nuovo testo — dal relatore predisposto — è stato formulato nel senso di sostituire l'originale articolo 16, aggiungendovi un articolo 16-bis alla legge n. 249.

Nel primo di essi (articolo 16) si cerca di risolvere il problema della piena salvaguardia dei poteri costituzionali del Ministro, senza rinunciare ai benefici di una azione decentrata; di chiarire che le nuove strutture e gli uffici non nascono per sistemare dirigenti, ma che il riordinamento avviene con il criterio inverso eliminando quanto non rigorosamente necessario; che il decentramento regionale deve essere effettivamente conseguito.

Per quanto si riferisce al trattamento economico, si tenta di chiarire che esso è rigorosamente connesso alle effettive prestazioni; che non è agganciato a quello del direttore generale, né tanto meno a quello dei magistrati.

Il sistema — attraverso i contenuti dei diversi commi — tende a garantire l'effettivo decongestionamento dei ruoli direttivi, il miglioramento qualitativo dei suoi elementi, la possibilità di eliminare quelli che si dimostrano inadeguati, il che dovrebbe portare ad una dirigenza agile, moderna, poco numerosa ed efficiente.

L'articolo 16-bis è stato introdotto non solo per non rendere troppo pesante l'articolo 16, ma anche per dare evidenza materiale alla netta autonomia tra la scala retributiva dei magistrati e quella dei dirigenti.

Contiene norme, sulle quali le riserve sono state in genere limitate, e che dettano i principi:

per l'equiparazione economica del Consigliere di cassazione al Direttore generale;

per la conferma dei rapporti retributivi interni alla categoria dei magistrati;

per l'automatico adeguamento, nel futuro, del trattamento economico di tutta la categoria alle eventuali variazioni di quello del Direttore generale;

per l'equiparazione (da realizzare con separato provvedimento) del trattamento economico del Generale di divisione a quello del Direttore generale e per l'estensione dei benefici agli ufficiali delle forze armate;

per la decorrenza di questi provvedimenti.

Spero che — con gli ulteriori perfezionamenti che la Camera vorrà apportare — questi due articoli possano essere approvati, poiché ritengo che il loro stralcio renderebbe meno efficace l'azione di riforma cui si ispira la legge n. 249.

Articolo 17 della legge n. 249.

Il Governo ha proposto emendamenti relativi alla riliquidazione delle pensioni, nuovi termini per l'esercizio della delega, nuove decorrenze dei benefici.

Non sono state formulate obiezioni ed è stato approvato.

Articolo 20 della legge n. 249.

Emendamenti puramente formali. Approvati.

Articolo 25 della legge n. 249.

L'emendamento Galto-Gaspari, più ampio di quello precedente, è stato rielaborato dalla Commissione ponendo più rigorosi criteri per

la rideterminazione delle dotazioni organiche degli uffici centrali a seguito del trasferimento di funzioni alle regioni.

È prevista l'unificazione dei ruoli centrali e periferici nell'interno delle stesse amministrazioni.

È previsto anche il trasferimento da amministrazione ad altra di impiegati, sentito il parere del consiglio superiore della Pubblica amministrazione, parere che deve essere espresso entro termini precisi.

Il testo elaborato dalla Commissione è da giudicarsi senz'altro efficace per il raggiungimento del fine che è il decentramento delle funzioni e la parallela riduzione del personale degli uffici centrali.

Articolo 31 della legge n. 249.

L'emendamento governativo prevede un aggiornamento di date. Approvato.

Articolo 44 della legge n. 249.

Modifica delle previsioni di spesa e copertura. Approvato.

Articolo 51 della legge n. 249.

L'emendamento governativo prevedeva le strutture operative per la emanazione dei decreti delegati.

È stato rielaborato dalla Commissione precisando meglio le formalità per la emanazione dei provvedimenti delegati comprendenti il concerto tra i vari ministri interessati, il parere delle regioni, quelli della commissione per le questioni riguardanti il personale.

Tabella allegata alla legge n. 249.

Le lievi modifiche proposte nell'emendamento governativo sono state approvate.

Con questo ultimo punto si è esaurita l'intera materia contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge n. 808 come modificata con l'emendamento ministeriale Galto-Gaspari.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 808, relativo alla copertura, è stato pure approvato.

Onorevoli Colleghi, ho cercato di fornire schematiche indicazioni sulle questioni proposte dal Governo nel chiedere la proroga di alcuni termini previsti dalla legge n. 249 del 18 marzo 1968, ed una relazione, pure succinta, sulle discussioni che si sono svolte nel-

la I Commissione, al fine di meglio lumeggiare le decisioni da questa assunte.

Nel raccomandarvi l'approvazione del testo elaborato dalla Commissione, aggiungo l'auspicio che le perplessità ancora residue in merito ad alcune norme possano essere dissolte con una serena discussione.

Ritengo comunque di poter affermare come certe due cose: che tutti chiedono a gran voce un miglior funzionamento della complessa

macchina della amministrazione statale ed in questo provvedimento c'è un tentativo meditato per migliorarla; che i problemi del personale — economici, giuridici, morali — possono trovare in questo disegno di legge uno strumento per accelerarne la soluzione ma che questa è condizionata, nei suoi traguardi finali, alla razionalizzazione delle strutture e delle norme.

MANCINI ANTONIO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
N. 808

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972 decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione dell'ordinamento dei servizi centrali dei ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) il numero e le attribuzioni delle direzioni generali e degli uffici centrali assimilabili saranno ridotti in conseguenza del trasferimento alle regioni delle attribuzioni degli organi centrali dello Stato nelle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione nonché dalla delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, salve in ogni caso le limitazioni previste dalle leggi o altri atti aventi valore di legge con cui si provvederà al trasferimento o alle deleghe delle funzioni medesime;

2) alle direzioni generali ed agli uffici centrali assimilabili saranno attribuite competenze per distinti rami di attività concernenti materie e compiti omogenei anche per quanto riguarda le residue competenze dello Stato precedentemente attribuite alle Direzioni generali o agli uffici centrali assimilabili soppressi in applicazione di quanto previsto dal precedente numero 1). Analogamente saranno definite le competenze delle unità organiche costituite ai sensi delle vigenti leggi da più uffici centrali, assimilabili alle direzioni generali, nonché le competenze di questi ultimi uffici. Saranno, altresì, riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;

3) le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile e comunque non superiore a quello attuale, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad un rigoroso criterio di funzionalità e prescindendo dai profili di carriera delle rispettive carriere direttive;

4) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarità, ma anche al perfezionamento e ad un migliore

coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresì definiti i compiti e le responsabilità degli ispettori.

Nella revisione dell'ordinamento dei servizi dei ministeri dovranno essere eliminate ad ogni livello le duplicazioni di uffici e servizi fra più dicasteri in base al criterio della prevalente competenza.

Con criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi, si provvederà al riordinamento della ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarità delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo.

I servizi delle amministrazioni degli affari esteri e della difesa continueranno ad essere ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 18 novembre 1965, n. 1478, e per essi la delega prevista dal presente articolo si limiterà alle eventuali norme di coordinamento e di adeguamento alle disposizioni del presente articolo e dei successivi.

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di leggi ordinarie per il riordinamento degli uffici periferici dello Stato che non vengano trasferiti alle regioni in attuazione dell'ordinamento regionale e per l'esercizio di quelle funzioni amministrative dello Stato che non vengano esercitate per delega dalle regioni a mezzo di uffici centrali o periferici o degli uffici degli enti locali e secondo criteri di funzionalità ed in relazione alle esigenze del più ampio decentramento amministrativo.

Il decentramento sarà effettuato con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovrà concernere le funzioni amministrative delle quali non sia essenziale la esplicazione da parte degli organi delle amministrazioni centrali e per le quali il trasferimento consenta una più approfondita valutazione degli interessi pubblici e lo snellimento delle procedure;

b) dovranno essere conferiti larghi poteri deliberativi agli organi periferici;

c) sarà attribuito carattere definitivo agli atti vincolati da norme di legge e di re-

golamento di competenza degli organi periferici; le norme delegate potranno attribuire tale carattere ad altri provvedimenti attribuiti alla competenza di detti organi.

In relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi periferici, potrà provvedersi alla integrazione del decentramento dei controlli sugli atti degli organi stessi.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è aggiunto il seguente articolo 3-bis:

La delega al Governo per la revisione del riordinamento dei servizi centrali dei ministeri e per il riordinamento degli uffici periferici dello Stato sarà esercitata di norma contestualmente all'emanazione dei provvedimenti dei trasferimenti di funzioni, uffici e personale dello Stato alle regioni e di delega ad esse di funzioni amministrative statali.

ART. 4.

L'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1972 uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare i singoli procedimenti amministrativi nei vari settori.

Le norme di tali decreti dovranno ispirarsi al modello della disciplina generale della azione amministrativa con gli adeguamenti resi necessari dalle specifiche esigenze proprie dei singoli settori. Si dovrà sempre tendere alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa, e a tal fine dovrà realizzarsi, tra l'altro, l'eliminazione delle duplicazioni di competenze, dei concerti non necessari e dei pareri, dei controlli e degli adempimenti in genere, che non siano essenziali per una adeguata valutazione del pubblico interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini.

Il Governo della Repubblica è parimenti delegato a provvedere, nel termine previsto dal primo comma, alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed aggiornamento, ai fini

di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme medesime, e sempre con i criteri indicati nel comma precedente ».

ART. 5.

All'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, le parole da « All'articolo 146 dello Statuto » sino a « organizzazione sindacale che ha proposto la terna stessa » sono sostituite dalle seguenti:

« All'articolo 146 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera *d*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), da nominare, all'inizio di ogni biennio, con decreto del ministro. I rappresentanti predetti sono designati, su richiesta del Ministro, dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative che, a tale scopo, indicheranno ciascuna quattro nominativi di dipendenti dell'Amministrazione; alla scelta degli stessi, e dei supplenti, nell'ambito dei nominativi indicati, il ministro procede previa consultazione della organizzazione sindacale che li ha proposti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo ».

ART. 6.

All'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma le parole « entro il 31 dicembre 1968 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 1970 » e le parole « articoli da 11 a 18 » sono sostituite da « articoli da 11 a 15 e 17 e 18 ».

ART. 7.

All'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

« Nel primo comma, dopo le parole " saranno riordinate " sono aggiunte le seguenti: " con effetto dal 1° luglio 1970 " ».

ART. 1.

Il termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, per l'emanazione dei decreti di attuazione della delega ivi prevista è prorogato fino al 14 aprile 1969.

Nel secondo comma, dopo le parole: « fusione di due o più qualifiche attuali saranno previste », sono aggiunte le seguenti: « di norma ».

Nel terzo comma, dopo le parole: « selezione del personale », sono aggiunte le seguenti: « anche con l'eliminazione degli esami di avanzamento ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il passaggio alla carriera superiore, nei casi attualmente previsti, sarà consentito, anziché alla qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto, alle qualifiche o classi, o posizioni corrispondenti, rispettivamente, alle attuali qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario, o assimilati, mediante concorso per esami nella misura di un sesto dei posti disponibili. L'ammissione al concorso sarà subordinata al possesso del titolo di studio richiesto per la carriera superiore, oppure al possesso di requisiti di merito, di anzianità e di qualifica ed al parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Con gli stessi criteri e modalità sarà consentito il passaggio dalle carriere ausiliarie a quelle esecutive, alla qualifica, o classe, o posizione corrispondente alla attuale qualifica di primo archivista o assimilata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle carriere del personale del Ministero degli affari esteri con esclusione di quella diplomatica ».

Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Sarà prevista la possibilità, per gli operai comuni, e qualificati, di conseguire il passaggio alla categoria immediatamente superiore, mediante riserva del cinquanta per cento dei posti vacanti. Tale aliquota di posti sarà coperta mediante inquadramento degli operai che, con provvedimento formale, siano stati adibiti per un periodo non inferiore a tre anni, a mansioni della categoria superiore; i posti eventualmente non coperti saranno conferiti mediante concorso prescindendo dal possesso del requisito avanti indicato. Nella prima attuazione, la riserva comprenderà tutti i posti disponibili più un soprannumero pari al dieci per cento della dotazione organica ».

All'ultimo comma, sono aggiunte le seguenti parole: « Dovrà, di norma, assicurarsi una struttura uniforme dei ruoli organici, rispettivamente delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario delle Amministrazioni dello Stato, tale che alla qualifica terminale delle carriere di concetto ed esecu-

live sia attribuito un numero di posti pari al dieci per cento della dotazione organica complessiva del rispettivo ruolo ed a quella intermedia pari al quarantacinque per cento, nonché alla qualifica superiore alla iniziale della carriera del personale ausiliario un numero di posti pari al trenta per cento. Analoga struttura, con gli opportuni adattamenti in relazione a particolari esigenze e con decorrenza dal 1° gennaio 1971, sarà stabilita per i ruoli organici del personale delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ».

ART. 8.

L'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Saranno determinati nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, ed i relativi periodi di anzianità per conseguirli, per ogni funzione, grado, qualifica o classe, da comprendere in una tabella unica.

Ai fini suddetti sarà stabilita una scala parametrica nella quale, considerato 100 il valore da attribuire alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria, il parametro iniziale e quello terminale delle varie carriere o gruppi di carriere o di categorie non potranno superare quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge, salvo le differenziazioni che potranno essere ammesse in relazione alle diverse attribuzioni, soprattutto per le carriere che iniziano o terminano attualmente con uno stipendio, paga o retribuzione superiore a quello normalmente previsto per le corrispondenti carriere o categorie.

I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno determinati, valutando le rispettive attribuzioni e responsabilità, in modo che a parità o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia l'amministrazione o l'azienda di appartenenza.

Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni, determinate sulla base dei parametri di cui ai precedenti commi e nei limiti di spesa consentiti dalla presente legge, avranno effetto dal 1° luglio 1970 ».

ART. 9.

Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Al personale a pieno impiego sarà assicurato, con i nuovi stipendi, paghe o retribu-

zioni, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000 mediante attribuzione, ove occorra, degli aumenti periodici strettamente necessari ».

ART. 10.

L'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 ottobre 1970, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per una nuova disciplina delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

La nuova disciplina dovrà prevedere:

a) un nuovo ordinamento dei funzionari della carriera direttiva che, tenendo conto dei principi fissati dagli articoli 1, 2 e 3 per il riordinamento degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione dello Stato e della correlativa individuazione delle funzioni dirigenziali, determini le qualifiche funzionali inerenti alla direzione dei singoli uffici; in particolare, fermi restando i poteri connessi alla posizione costituzionale del Ministro, saranno devoluti ai capi degli uffici centrali e periferici, oltre alle attribuzioni già spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, i provvedimenti discrezionali, inerenti alla competenza dei rispettivi uffici e graduati secondo l'importanza di questi, che non incidano su scelte di carattere generale o non eccedano limiti di spesa da determinarsi con le norme delegate, nonché gli atti vincolati anche se comportano impegni di spesa. Sarà, altresì, disciplinata la facoltà di delega di funzioni;

b) una ristrutturazione della carriera direttiva tale che il numero degli impiegati aventi funzioni dirigenziali corrisponda a quello degli uffici ai quali essi devono essere preposti, con la maggiorazione richiesta dalle esigenze di carattere generale e dalla necessità di garantire il funzionamento degli uffici medesimi; tale maggiorazione non potrà superare il limite massimo del trenta per cento;

c) la precisazione delle responsabilità dei funzionari direttivi delle diverse qualifiche per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sarà, in particolare, prevista per i direttori generali, qualifiche equiparate e superiori, salva la responsabilità penale, disciplinare e amministrativo-contabile, la responsabilità nei confronti del Governo che potrà disporre il loro collocamento in disponibilità o il collocamento a riposo di autorità, garantendo in quest'ultimo caso un particolare trattamento di quiescenza:

d) la regolamentazione dei peculiari aspetti dello stato giuridico dei funzionari direttivi, con particolare riferimento all'orario di lavoro che tenga conto dei maggiori impegni dei funzionari medesimi;

e) la determinazione di nuovi sistemi di reclutamento, formazione e selezione del personale direttivo e di promozione a direttore di divisione, anche in relazione ai particolari compiti assegnati alle diverse qualifiche, ed il conseguente riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

f) il trattamento economico dei funzionari direttivi aventi qualifica di direttore generale o equiparata e superiore, che mediante la realizzazione dello stipendio onnicomprensivo attui il principio della chiarezza retributiva. Sarà previsto tra l'altro il divieto di percepire, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, indennità, proventi e compensi, salvo che abbiano carattere di generalità; l'importo delle indennità, proventi e compensi dei quali è vietata la percezione sarà versato in conto entrate tesoro;

g) il trattamento economico del personale delle altre qualifiche che sarà determinato in relazione e secondo l'importanza delle funzioni e responsabilità attribuite al personale medesimo. Il provvedimento delegato disciplinerà, senza alcun riferimento a quelli indicati nel successivo articolo 16-bis, i rapporti interni tra le varie qualifiche della carriera direttiva, ivi comprese quelle di cui alla lettera f);

h) le norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, garantendo ai funzionari direttivi la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione dei trattamenti economici e delle posizioni giuridiche conseguite; in particolare sarà agevolato l'avanzamento alla qualifica di direttore di divisione dei direttori di sezione che rivestano tale qualifica alla data del 31 dicembre 1970; saranno inoltre dettate norme per agevolare l'avanzamento alla qualifica immediatamente superiore dei funzionari che, a domanda, passeranno alle dipendenze dell'ente regione.

Il nuovo trattamento economico per il personale di cui alle lettere f) e g) del precedente comma avrà attuazione graduale a decorrere dal 1° gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1972. Dopo tale data sarà provveduto alla riliquidazione delle pensioni al personale in quiescenza ».

Dopo l'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è aggiunto il seguente articolo 16-bis:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 ottobre 1970 uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per una disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con l'osservanza dei seguenti criteri.

Il trattamento economico del predetto personale sarà determinato, con effetto dal 1° luglio 1970, secondo il criterio della chiarezza retributiva di cui alla lettera *f*) del secondo comma dell'articolo 16, in relazione alle scale dei rapporti risultanti dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, per le categorie di magistrati di cui alla tabella *A* e per le corrispondenti qualifiche del personale di cui alla tabella *D*, equiparandosi, a tutti gli effetti, il trattamento dei consiglieri di cassazione a quello definitivamente e globalmente spettante a qualsiasi titolo, in applicazione del precedente articolo 16, ai funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata.

Sarà previsto l'adeguamento automatico del trattamento economico come sopra fissato per il personale di cui alla citata legge 24 maggio 1951, n. 392, alle variazioni del trattamento dei funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata.

Con separata legge da presentare entro il 31 dicembre 1970 saranno emanate per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dello Stato disposizioni che:

attuino, con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche peculiari degli ordinamenti militari, criteri analoghi a quelli indicati nelle lettere *a*), *c*), *d*) del secondo comma del precedente articolo 16;

stabiliscano riduzioni di talune categorie di personale compatibilmente con la piena efficienza delle forze armate e dei corpi di polizia, necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali;

estendano il trattamento economico e la disciplina previsti per il personale direttivo di cui alla lettera *f*) dell'articolo 16, ai generali di divisione o gradi corrispondenti e superiori.

adeguino, con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriera ed alle particolari condizioni di impiego, il trattamento economico degli ufficiali dei restanti gradi a quello del personale direttivo di cui alla lettera *g*) dell'articolo 16.

Le disposizioni di carattere economico dovranno avere le stesse decorrenze che saran-

no stabilite per i funzionari direttivi. Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sarà disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione delle pensioni del personale già in quiescenza ».

ART. 11.

Nel primo comma dell'articolo 17 della legge 18 marzo 1968, n. 249, le parole « 31 dicembre 1970 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 1971 ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 1° settembre 1971, sarà disposta la riliquidazione delle pensioni e degli altri assegni ordinari relativi a cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente a tale data, sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni che risulteranno, alla data medesima, dalla attuazione della presente legge e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla stessa data. Sulle pensioni ed assegni non assoggettabili a riliquidazione sarà disposta la concessione, con la predetta decorrenza dal 1° settembre 1971, di un aumento percentuale in relazione al miglioramento che deriverà sulle pensioni e sugli assegni soggetti a riliquidazione. Fino a quando non sarà in pagamento la nuova pensione risultante dalla riliquidazione prevista dal presente comma, sarà corrisposto, con effetto dal 1° settembre 1971, un acconto sul beneficio conseguente alla riliquidazione stessa ragguagliato ad una aliquota della pensione in godimento, salvo conguaglio all'atto del pagamento della nuova pensione ».

Nel quarto comma, le parole « 1° gennaio 1971 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 1971 ».

ART. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1969, l'assegno di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è corrisposto, a titolo di acconto sui miglioramenti che risulteranno dall'applicazione dell'articolo 13 ultimo comma della stessa legge, e salvo conguaglio all'atto della corresponsione dei miglioramenti medesimi, in misura pari al 5 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali e comunque non superiori a lire 14.000, assicurando, al personale a pieno impiego, un minimo di lire 5.000.

ART. 12.

All'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, le parole « le misure provvisorie » sono sostituite dalle seguenti: « le nuove misure »;

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Resta fermo il disposto di cui alla legge 1° agosto 1969, n. 464 ».

ART. 13.

L'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge ordinaria, allo scopo di provvedere alla revisione dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle amministrazioni dello Stato, con osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) le dotazioni organiche in particolare delle amministrazioni centrali dovranno essere determinate esclusivamente in relazione alle effettive esigenze di servizio ed in base a rigorosi criteri di funzionalità e con la effettiva riduzione o soppressione dei posti richiesta dal trasferimento di funzioni, uffici e personale dello Stato alle regioni o dalla delega ad esse di funzioni amministrative statali;

2) dovrà procedersi all'unificazione dei ruoli, centrali e periferici, della stessa amministrazione, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con funzioni analoghe.

Sarà sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ove già costituito, che dovrà pronunciarsi anche sulla possibilità di provvedere alle sopravvenute esigenze dei servizi mediante il trasferimento di personale da una amministrazione all'altra. Si prescinderà dal parere del Consiglio superiore se non sarà espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

A successive eventuali modificazioni dei ruoli organici di una o più amministrazioni — comprese quelle ad ordinamento autonomo — in relazione al mutare delle effettive esigenze dei servizi ed alla ulteriore delega di funzioni amministrative statali alle regioni potrà provvedersi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati e quello per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ove già costituito, sempre che dalle modifiche stesse non consegua un aumento del personale ma una diminuzione dell'onere globale previsto per le spese del personale di ruolo delle amministrazioni interessate.

ART. 14.

All'articolo 29 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Le parole: « 31 dicembre 1970 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 1971 ».

ART. 15.

L'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'attuazione della presente legge e dei provvedimenti delegati connessi, l'onere a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 resta stabilito in lire 100 miliardi e — tenuto anche conto degli oneri di cui alla legge 1° agosto 1969, n. 464 — la spesa aggiuntiva per ciascuno degli anni successivi, rispetto al precedente, resta fissata in lire 134,4 miliardi per l'anno 1969, in lire 195 miliardi per l'anno 1970, in lire 277,6 miliardi per l'anno 1971, in lire 105,7 miliardi per l'anno 1972, in lire 13,5 miliardi per l'anno 1973 ed in lire 8,4 miliardi per l'anno 1974.

Per le materie di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 16, secondo comma, ed all'articolo 25, i provvedimenti delegati determineranno l'onere conseguente ed i relativi mezzi di copertura ».

ART. 16.

L'articolo 51 della legge 18 marzo 1968, n. 249 è sostituito dal seguente:

Le norme delegate previste dagli articoli 1, 3 e 25 della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti e con quelli per l'interno, il tesoro, le finanze e il bilancio e la programmazione economica e con l'obbligo di sentire preventivamente le Regioni per quanto attiene allo ordinamento degli uffici periferici dello Stato; le Regioni potranno comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle Regioni, al parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Le altre norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta

del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri competenti e con quello per il tesoro, previo parere di una commissione composta da nove senatori e da nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi.

Per i pareri sulla materia riguardante i dipendenti dello Stato, escluso il personale di cui al successivo comma, la commissione è integrata da:

sei dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro incaricato per la riforma della pubblica amministrazione;

sei rappresentanti degli impiegati civili dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Per i pareri sulla materia riguardante il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, la commissione è integrata da dodici membri, di cui otto nominati dal Consiglio superiore della magistratura tra i magistrati ordinari e quattro nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle magistrature speciali e gli avvocati dello Stato.

Si prescinde dal parere della commissione di cui al primo comma qualora questo non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta del Governo e dal parere della commissione di cui al secondo comma e successivi qualora non sia espresso entro 30 giorni.

Alle esigenze di servizio connesse alla attuazione della presente legge ed all'applicazione dei decreti in essa previsti si provvede con personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da collocare fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel limite di un contingente da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 17.

Le note (1), (6), (8), e (9) della legge 18 marzo 1968, n. 249 sono sostituite dalle seguenti:

« (1) Sarà pari a 100 il parametro per gli apprendisti e a 230 per i capi draga e per i comandanti di rimorchiatori del servizio esca-

vazione porti, nonché per i padroni di rimorchiatori e i padroni marittimi per il traffico ».

« (6) Con assoggettamento dei nuovi stipendi alle comuni ritenute previdenziali (con esclusione del carabiniere ausiliario) ed erariali e con l'applicazione di un'aliquota di detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, di sei anni per gli appuntati e di due anni per i carabinieri con oltre nove anni di anzianità di servizio ».

« (8) Il parametro dell'aiutante di battaglia potrà essere previsto anche per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita, previa opportuna selezione, apposita qualifica per un'aliquota non superiore al dieci per cento dei posti di organico di sottufficiale; per quest'ultima qualifica la detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, è fissata a diciotto anni. Per i restanti sottufficiali la detrazione predetta è stabilita come segue: sergente maggiore, anni due; vice brigadiere e brigadiere, anni zero; maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e aiutante di battaglia, rispettivamente, anni sei, dieci, dodici e dodici ».

« (9) Per il sottotenente di complemento il parametro sarà pari a 160, se di prima nomina o richiamato a domanda, o a 165, se trattenuto o richiamato d'autorità. La detrazione dall'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, è così modificata per gli ufficiali dei seguenti gradi e di quelli corrispondenti: tenente e capitano, anni zero; maggiore e tenente colonnello, rispettivamente, anni sei e diciassette ».

ART. 3.

Alla spesa occorrente nell'anno 1969 per la corresponsione dell'assegno integrativo previsto dal precedente articolo si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo numero 3528 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, al bilancio dello Stato e ai bilanci delle Aziende autonome, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 18.

Al maggiore onere a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970, derivante dalle modifiche apportate con la presente legge alle norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 249, valutato in lire 60 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Identico.

ART. 19.

Identico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

N. 2188

ART. 1.

I termini concessi al Governo della Repubblica per l'emanazione dei decreti aventi valore di legge ordinaria previsti dagli articoli 1, 3, 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono prorogati a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Dopo il quarto comma dell'articolo 11 della legge di cui all'articolo precedente è aggiunto il seguente quinto comma:

« Sarà altresì consentita l'attribuzione, a titolo personale, senza trasferimento di ruolo, della qualifica della carriera direttiva corrispondente (parametro e classe), per coefficiente, a quella posseduta, conservandone l'anzianità in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, agli attuali Segretari capi ed equiparati muniti di diploma di laurea ».

ART. 3.

Per l'onere di 45 milioni di lire, derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, il Ministro del tesoro provvede ai sensi dell'articolo 53 della legge 18 marzo 1968, n. 249.